

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Bologna, li 15/01/2015

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 3/A

Oggetto: Legge Stabilità 2015

La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), all'art. 1, co. 629 lettera b) ha introdotto nel decreto iva, dal primo gennaio di quest'anno, il nuovo articolo 17 ter che rubrica operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici. Tale norma prevede che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti pubblici debitori stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministero dell'economia (ad oggi non emanato).

Dovranno versare direttamente l'iva dovuta ai propri fornitori di beni o servizi le seguenti amministrazioni:

1. Stato
2. Organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica
3. Enti pubblici territoriali e loro consorzi
4. Camere di Commercio
5. Università
6. Aziende sanitarie locali
7. Enti ospedalieri
8. Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico
9. Enti pubblici di assistenza, beneficenza e previdenza

Resta da stabilire se l'elencazione effettuata dalla norma dovrà essere intesa come tassativa o sia, invece, possibile effettuare l'estensione per analogia ad altri enti pubblici (tipo Coni ad esempio).

Restano escluse solo le prestazioni di servizio assoggettate a ritenuta.

Ne consegue che le fatture che, dal primo gennaio di quest'anno le associazioni emettono ad una pubblica amministrazione saranno pagate solo per quanto riguarda l'imponibile mentre l'iva sarà versata direttamente dall'ente pubblico debitore all'erario.

Ciò produrrà una rilevante conseguenza per le associazioni che operano secondo le disposizioni della legge 398/91.

Queste, infatti, godendo dell'abbattimento forfettario dell'iva al 50%, godevano dell' "arricchimento finanziario" del rimanente 50% che rimaneva nella loro disponibilità e che da quest'anno ne saranno private.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
